ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 27 R.V. IN DATA 28 SETTEMBRE 2006

MODIFICHE REGOLAMENTO I.P.T.

TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE	TESTO MODIFICATO
ART. 10 bis	ART. 10 bis
"Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione";	1. "Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione"; 2. "Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta è ridotta a un quarto".